

## Tribunale di Milano, Sez. IX Civ., 15 luglio 2014 - Verbale udienza telematico.

---

**Trib. Milano, Sez. IX Civ., 15/07/2014 – Est. Dott. G. Buffone**

Appare assolutamente condivisibile e corretta la **decisione del 15 luglio 2014 del Tribunale di Milano, sez. IX civile** che, a seguito di udienza di comparizione personale delle parti, in un procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, avendo le parti raggiunto un accordo, con conseguente richiesta di conversione del rito in consensuale, alle condizioni allegate in udienza in formato cartaceo, ha disposto di acquisire la sottoscrizione delle parti, su stampa cartacea del relativo verbale, osservando a tal proposito che: ***“L’art. 45 Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 ha rimosso, dagli artt. 126 e 207 c.p.c., l’obbligo delle parti intervenute nel processo di “sottoscrivere” le loro dichiarazioni raccolte nel verbale di udienza, anche se acquisite in sede di escussione testimoniale. L’esonero della sottoscrizione, tuttavia, non opera là dove si tratti di raccogliere un “accordo” delle parti che abbia natura transattiva (es. nel verbale ex art. 185 c.p.c.: v., correttamente, sul punto, Min. Giustizia, circ. 27 giugno 2014) o conciliativa. In questi casi «il giudice provvederà a stampare su carta il verbale in modo da consentirne alle parti la sottoscrizione» (v. circolare succitata che offre una metodologia applicabile anche in questo caso)”***.

**(nota di Maurizio Reale)**

**omissis**

Il Presidente dà atto che le parti entrano in udienza insieme, unitamente ai rispettivi Avvocati. I difensori fanno presente che le parti hanno raggiunto un accordo e quindi chiedono la conversione del rito in consensuale; le condizioni sono quelle oggi allegate in udienza in formato cartaceo.

Sono presenti le parti personalmente e dichiarano di accettare le condizioni.

**Il Presidente f.f. osserva**

L’art. 45 Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 ha rimosso, dagli artt. 126 e 207

c.p.c., l'obbligo delle parti intervenute nel processo di "sottoscrivere" le loro dichiarazioni raccolte nel verbale di udienza, anche se acquisite in sede di escussione testimoniale. L'esonero della sottoscrizione, tuttavia, non opera là dove si tratti di raccogliere un "accordo" delle parti che abbia natura transattiva (es. nel verbale ex art. 185 c.p.c.: v., correttamente, sul punto, Min. Giustizia, cric. 27 giugno 2014) o, come nel caso, conciliativa. In questi casi «il giudice provvederà a stampare su carta il verbale in modo da consentirne alle parti la sottoscrizione» (v. circolare succitata che offre una metodologia applicabile anche in questo caso).

**P.Q.M.**

Dispone acquisirsi la sottoscrizione delle parti, su stampa cartacea dell'odierno verbale.

**IL PRES. F.F.**

presso atto dell'accordo delle parti con cui si chiede la conversione del rito in consensuale, allegando le condizioni sottoscritte dai coniugi, con cui questi sono pervenuti ad una regolamentazione condivisa;  
atteso che le clausole non contrastano con l'interesse della prole,  
dovendosi convertire il rito,

**P.Q.M.**

letto ed applicato l'art. 711 c.p.c.

Dispone la conversione del rito da giudiziale a consensuale, per effetto dell'intervenuto accordo delle parti, come da verbale di udienza che precede; per l'effetto,

Fissa l'udienza ex art. 711 c.p.c. dinanzi al Presidente del Tribunale f.f., in persona di questo giudice, a seguire.

Manda alla Cancelleria per i provvedimenti consequenziali e per la regolarizzazione del contributo fiscale, invitando le parti a provvedervi senza indugio.

Manda alla cancelleria perché si comunichi al Pubblico Ministero, per il suo parere in vista della omologazione.

Milano, lì 15/07/2014

**Il Presidente del Tribunale f.f.**

**[Leggi il commento su Altalex](#)**

**Cerca nel sito**

---



**Contatti**

---

**Il Processo Telematico**

[maurizio.reale@libero.it](mailto:maurizio.reale@libero.it)

© 2011 Tutti i diritti riservati.

Avv. Maurizio Reale

[Homepage](#) [Mappa del sito](#) [RSS](#) [Stampa](#)